

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi (<i>Discussione e rinvio</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	111

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto ste-

nografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che la XII Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi, approvate in un testo unificato.

Al termine dell'esame in sede referente, sulla base dei presupposti previsti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento è stato richiesto il trasferimento di tale provvedimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 14 maggio 2014.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali e da la parola al relatore, on. Grassi.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, dopo aver ricordato l'iter che ha portato al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in oggetto, fa presente che sul testo unificato approvato in sede referente si è registrato un sostanziale accordo da parte

di tutti i gruppi parlamentari rappresentati presso la XII Commissione.

Dopo aver preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti, anch'essi condivisi, volti ad apportare miglioramenti e a coordinare alcune parti del predetto testo, evidenzia come permanga tuttavia un dubbio di natura giuridica, legato all'accertamento della morte di una persona.

Ritiene, pertanto, opportuno superare tale questione, in modo tale che non vi siano dubbi sul fatto che la donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica riguardi i cadaveri.

Giulia GRILLO (M5S) rileva che il dubbio richiamato dal relatore si riferisce specificamente al contenuto del comma 3 dell'articolo 1 del testo approvato, laddove si fa riferimento all'accertamento della morte sulla base delle norme recate dalla legge n. 578 del 1993 e dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.

Al fine di scongiurare possibili dubbi interpretativi, a suo avviso sarebbe opportuno prevedere, in luogo del corpo e dei tessuti dei soggetti di cui sia stata accertata la morte, che possono essere impiegati a fini di studio e di ricerca scientifica, l'espressione « cadavere ».

Paola BINETTI (PI) replica ai dubbi formulati dalla collega Grillo, rilevando come sia interesse di tutti i componenti della Commissione rendere esplicito che la proposta di legge in esame si riferisce ai cadaveri.

Invita, inoltre, a non creare una contrapposizione tra l'impiego dei cadaveri a fini di studio e di ricerca scientifica e quello finalizzato all'espianto di organi, ai sensi della legge n. 91 del 1999, in quanto anche il trapianto, sebbene vada effettuato il prima possibile, presuppone che il soggetto sia comunque deceduto.

Anna Margherita MIOTTO (PD), a fronte delle perplessità sollevate dalla collega Grillo, fa notare come a suo avviso non vi siano dubbi sul fatto che la pro-

posta in esame riguardi i cadaveri, tanto che nel testo si parla espressamente di « salma », ciò che presuppone il fatto che abbia avuto luogo il funerale.

Gian Luigi GIGLI (PI) si associa alle considerazioni svolte dalle colleghe Binetti e Miotto, ribadendo la necessità di scongiurare che si venga a creare una contrapposizione tra la proposta in oggetto, concernente l'impiego di corpi e di tessuti a scopo di studio e di ricerca scientifica, e la normativa che disciplina l'effettuazione dei trapianti, che in nessun caso può essere associata all'idea di « vivisezione », ciò che produrrebbe effetti nefasti rispetto alla donazione degli organi.

Andrea CECCONI (M5S) interviene per chiarire che l'intendimento della collega Grillo non era quello di entrare in contrasto con la normativa concernente la donazione di organi, bensì di rendere esplicito, nei confronti di chiunque sarà chiamato a dare applicazione alla proposta di legge in discussione, che essa si riferisce ai cadaveri, ciò che potrebbe essere messo in dubbio dal rinvio alla legge n. 578 del 1993, di cui al comma 3 dell'articolo 1, che fa riferimento alla morte cerebrale.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) fa presente che le disposizioni recate dalla proposta di legge in oggetto si riferiscono indubbiamente ai cadaveri, il cui impiego è assolutamente necessario per consentire l'evoluzione della ricerca scientifica.

Per tale ragione, auspica che l'iter per addivenire all'approvazione definitiva della predetta proposta sia il più celere possibile.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, intervenendo in sede di replica, ribadisce la propria disponibilità nel senso di risolvere la questione sollevata da parte di alcuni deputati intervenuti nel dibattito, ritenendo che vi siano i margini per approvare in sede legislativa alcune proposte emendative volte a dirimere i dubbi posti.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, replicando, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione in sede referente, auspicando che analoghe condizioni si realizzino anche nella sede legislativa.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (*vedi allegato 1*).

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento sia fissato alle ore 18 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta odierna la Commissione proseguirà l'esame delle proposte emendative presentate al testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Dà, quindi, la parola al relatore, on. Binetti, e poi al sottosegretario De Filippo, per l'espressione dei rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del testo unificato suddetto.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Tagliatela 5.1 e parere favorevole sull'emendamento Capone 5.2; invita, quindi, al ritiro il presentatore dell'emendamento Capone 5.3.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Nicchi 5.4, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole « un anno » con le seguenti « sei mesi », parere contrario sull'emendamento Baroni 5.5 e parere favorevole sull'emendamento Carnevali 5.7, ove riformulato nel senso di sostituire le parole « programma corsi » con le seguenti « definisce linee guida per lo svolgimento di corsi ».

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Scuvera 5.6. Mantero 5.8 e Latronico 5.9, e parere favorevole sull'emendamento Beni 5.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); invita, dunque, al ritiro il presentatore dell'emendamento Cecconi 5.12, in parte analogo all'emendamento Baroni 5.11, su cui il parere è favorevole. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 5.15,

Gigli 5.14, nonché sull'emendamento Capone 5.16, a condizione che sia riformulato espungendo dal testo le parole « e di salute mentale ». Esprime infine parere contrario sull'emendamento Capone 5.17, parere favorevole sull'emendamento Miotto 5.13, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché parere contrario sugli emendamenti Latronico 5.19 e Baroni 5.18 e sull'articolo aggiuntivo Tagliatalata 5.01.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tagliatalata 5.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Capone 5.2 (*vedi allegato 2*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Capone 5.3: si intende che vi abbia rinunciato.

Marisa NICCHI (SEL) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 5.4, illustrata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Nicchi 5.4, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Andrea CECCONI (M5S) illustra la *ratio* dell'emendamento Baroni 5.5, raccomandandone l'approvazione, in quanto volto a specificare meglio i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento alla programmazione di corsi rivolti ai soggetti privati che esercitano attività commerciali relative ai giochi d'azzardo.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 5.5.

Elena CARNEVALI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 5.7, avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 5.7, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Chiara SCUVERA (PD) chiede al relatore e al rappresentante del Governo un ripensamento circa il parere contrario espresso nei confronti del proprio emendamento 5.6, evidenziando che attraverso tale proposta emendativa si intende estendere l'area della prevenzione rispetto a quanto già previsto in tal senso dal testo.

Paolo BENI (PD) fa presente che l'eventuale approvazione dell'emendamento Scuvera 5.6 potrebbe generare confusione in quanto, se si utilizza un'espressione molto generica si rischia di ricomprendere, nell'applicazione della norma in discussione, qualunque attività comunque autorizzata all'esercizio del gioco.

Chiara SCUVERA (PD) ritira il proprio emendamento 5.6.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 5.8.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Latronico 5.9: si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo BENI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 5.10, avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Beni 5.10, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Andrea CECCONI (M5S) non accoglie l'invito al ritiro del proprio emendamento 5.12 in quanto, essendo decaduto l'emendamento Capone 5.3 a causa dell'assenza del presentatore, non si prevede, tra i compiti dell'Osservatorio, quello di effettuare controlli volti a verificare il rispetto

del divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro, che a suo avviso non può non essere introdotto.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, a fronte dei rilievi formulati dal deputato Cecconi, ricorda che il tema della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro è già disciplinato dal decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) nonché dall'articolo 14 della legge delega in materia fiscale (legge n. 23 del 2014).

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa notare che, peraltro, l'Osservatorio che si vuole istituire attraverso il provvedimento in discussione non potrebbe avere compiti ispettivi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cecconi 5.12 e approva gli emendamenti Baroni 5.11, Carnevali 5.15 e Gigli 5.14.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottoscrive l'emendamento Capone 5.16 e lo riformula nel senso indicato dal relatore in fase di illustrazione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

La Commissione approva l'emendamento Capone 5.16, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Capone 5.17: si intende che vi abbia rinunciato.

Esprime altresì dubbi sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Miotto 5.13 illustrata dal relatore, in quanto non risulterebbe chiaro a quale soggetto spetti la nomina dei tre esperti nella cura delle dipendenze, essendo venuto meno il riferimento alle società scientifiche.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Miotto 5.13, prevedendo che la proposta dei tre esperti nella cura delle dipendenze spetti al Ministro della salute.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 5.13, nella proposta di riformulazione illustrata da ultimo dal relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 5.13, da ultimo avanzata.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 5.13, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Latronico 5.19: si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea CECCONI (M5S) illustra la finalità dell'emendamento Baroni 5.18, che prevede un limitato rimborso, circoscritto alle spese effettuate per il viaggio e per i pasti, entro un tetto prestabilito, in favore dei componenti dell'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 5.18.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 5.01: si intende che vi abbia rinunciato.

Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate all'articolo 6.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Tagliatela 6.1, invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Carnevali 6.7, esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 6.8, invitando quindi al ritiro il presentatore dell'emendamento Dall'Osso 6.3.

Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Scuvera 6.4, invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Beni 6.9, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Nicchi 6.2 e Beni 6.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dopo aver invitato al ritiro il presentatore dell'emendamento Nicchi 6.6, esprime parere contrario sugli emendamenti Di Vita 6.10 e Cecconi 6.11, nonché parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 6.12 e Baroni 6.13.

Invita infine al ritiro i presentatori dell'emendamento Baroni 6.14 e dell'articolo aggiuntivo Burtone 6.01.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tagliatela 6.1: si intende che vi abbia rinunciato.

Elena CARNEVALI (PD) ritira il proprio emendamento 6.7.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 6.8 (*vedi allegato 2*).

Matteo DALL'OSSO (M5S) ritira il proprio emendamento 6.3.

Chiara SCUVERA (PD) ritira il proprio emendamento 6.4.

Paolo BENI (PD) ritira il proprio emendamento 6.9.

La Commissione approva l'emendamento Nicchi 6.2 (*vedi allegato 2*).

Paolo BENI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 6.5, illustrata dal relatore in fase di espressione dei pareri.

La Commissione approva l'emendamento Beni 6.5, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emenda-

mento Nicchi 6.6: si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea CECCONI (M5S) chiede al relatore e al rappresentante del Governo un ripensamento a proposito del parere espresso sull'emendamento Di Vita 6.10, finalizzato a prevedere che le campagne di informazione predisposte dal Ministero della salute siano volte ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute anche attraverso la possibilità di partecipare ad appositi corsi sui rischi di patologia e sulle modalità per gestirla e ridurla.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, fa notare che l'attività di prevenzione nei confronti dei rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico rientra già tra le funzioni dell'Osservatorio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 6.10 e Cecconi 6.11.

Approva, quindi, gli emendamenti Carnevali 6.12 e Baroni 6.13 (*vedi allegato 2*).

Andrea CECCONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Baroni 6.14, opportunamente volto a prevedere che attraverso il sito internet del Ministero della salute siano scaricabili i moduli tramite cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 6.14.

Federico GELLI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Burtone 6.01, di cui è cofirmatario.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che si passerà all'esame dell'unica proposta emendativa presentata all'articolo 7.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Tagliatela 7.01.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 7.01: si intende che vi abbia rinunciato.

Avverte, quindi, che si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Tagliatela 8.1, Marco Di Stefano 8.2 e Latronico 8.3.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Di Lello 8.4, parere contrario sugli emendamenti Baroni 8.5 e Beni 8.6, nonché parere favorevole sull'emendamento Miotto 8.7.

Dopo aver invitato al ritiro il presentatore dell'emendamento Beni 8.9, esprime parere contrario sugli emendamenti Baroni 8.10, Latronico 8.11, Dall'Osso 8.12, Di Vita 8.15 e Cecconi 8.13, nonché parere favorevole sugli emendamenti Dall'Osso 8.14, Miotto 8.16 e Nicchi 8.17.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Capone 8.18 e 8.19, Gigli 8.20, Latronico 8.22, Gigli 8.21, Latronico 8.26 e Di Lello 8.23.

Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Basso 8.24 e Miotto 8.25, nonché parere contrario sugli articoli aggiuntivi Tagliatela 8.01 e 8.02. invita, infine, al ritiro il presentatore dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 8.03.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8, ad eccezione degli emendamenti Di Lello 8.4 e Miotto 8.7, sui quali esprime parere contrario, nonché degli emendamenti Di Vita 8.15 e Cecconi 8.13, sui quali esprime parere favorevole, dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 8.01,

sul quale esprime parere favorevole. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Tagliatela 8.03.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 8.1: si intende che vi abbia rinunciato.

Federico GELLI (PD) ritira l'emendamento Marco Di Stefano 8.2, di cui è cofirmatario.

Paolo BENI (PD), intervenendo sulle proposte emendative riferite al comma 1 dell'articolo 8, evidenzia come la Commissione debba compiere una scelta in merito al fatto di aumentare o meno le sanzioni già previste dall'ordinamento vigente nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO fa notare che il tema delle sanzioni è stato già affrontato dalla richiamata disposizione di cui all'articolo 14 della legge recante delega in materia fiscale.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, ravvisando l'esigenza di compiere un ulteriore approfondimento sul tema delle sanzioni, chiede alla Commissione la possibilità di valutare un accantonamento degli emendamenti Latronico 8.3 e Di Lello 8.4.

La Commissione delibera l'accantonamento degli emendamenti Latronico 8.3 e Di Lello 8.4.

Andrea CECCONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Baroni 8.5, ritenuto particolarmente importante, prevedendo esso che gli esercenti attività di gioco debbano dotarsi di un sistema elettronico Pos ai fini dell'identificazione del giocatore, in modo da rendere effettivi la prevenzione e il contrasto al gioco minorile.

Giulia GRILLO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Cecconi,

ribadendo la rilevanza dell'emendamento in discussione, collegato all'emendamento Baroni 8.10, concernente l'introduzione di una tessera unica del giocatore.

Ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno accantonare l'emendamento in esame, auspicando un ripensamento del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento Baroni 8.10.

Paolo BENI (PD) non comprende le ragioni del parere contrario espresso nei confronti del proprio emendamento 8.6, volto esclusivamente a invertire l'ordine dei commi 2 e 3 dell'articolo 8, non modificandone il contenuto, ritenendo che in tal modo la disposizione risulterebbe di più agevole lettura, oltre ad essere più coerente dal punto di vista strettamente logico.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, non ravvisando l'esigenza di invertire l'ordine degli attuali commi 2 e 3 dell'articolo 8, non modifica il parere precedentemente espresso sull'emendamento beni 8.6.

Paolo BENI (PD) ritira il proprio emendamento 8.6.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede al rappresentante del Governo un ripensamento del parere contrario espresso sul proprio emendamento 8.7, evidenziando che, in mancanza del rinvio normativo che si vuole inserire nel testo attraverso la predetta proposta emendativa, non sarebbero contemplati i giochi attualmente ritenuti più pericolosi, quali le *videolotteries*.

Andrea CECCONI (M5S) aggiunge alle considerazioni già svolte dalla collega Miotto l'opportunità di fare espressamente riferimento anche ai giochi *online*.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Miotto 8.7 in modo da prevedere che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 100, comma 6,

lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, nonché ai giochi *online*, sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Miotto 8.7, avanzata dal relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 8.7.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 8.7, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Paolo BENI (PD) ritira il suo emendamento 8.9.

Andrea CECCONI (M5S) illustra le *ratio* dell'emendamento Baroni 8.10 che, al fine di bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, prevede l'introduzione della tessera unica del giocatore.

Giulia GRILLO (M5S), ribadendo l'importanza dell'emendamento Baroni 8.10, che « fa sistema » con l'emendamento Baroni 8.5, introducendo sistemi di filtro e di controllo elettronici nell'ottica della prevenzione e del contrasto del gioco minorile, chiede che si proceda al relativo accantonamento.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Baroni 8.10.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte e che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.

2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

3. Sono da intendersi utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, « Approvazione del regolamento di polizia mortuaria ».

ART. 2.

(Promozione dell'informazione).

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza

delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

ART. 3.

(Manifestazione del consenso).

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo *post mortem* redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 o all'azienda sanitaria di appartenenza,

cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento.

2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

ART. 4.

(Centri di riferimento).

1. Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

ART. 5.

(Restituzione della salma).

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna.

2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno

presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

ART. 6.

(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca).

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

ART. 7.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:

a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione;

b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;

c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e spe-

ciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Abrogazioni).

1. È abrogato l'articolo 32 del RD 31 agosto 1933, n. 1592.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: , anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze.

5. 2. Capone, Gelli, Basso.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro sei mesi dalla sua istituzione

5. 4. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo (*nuova formulazione*).

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: programma corsi con le seguenti: definisce linee guida per lo svolgimento di corsi.

5. 7. Carnevali, Capone, Basso (*nuova formulazione*).

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) propone al Ministero della salute le caratteristiche del logo identificativo « no slot » di cui al successivo articolo 10-bis, nonché le modalità per il suo rilascio in uso e per la revoca dell'uso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis. — (*Logo identificativo « no slot »*). — 1. Gli esercizi commerciali e i

circoli privati che non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, possono richiedere il rilascio in uso del logo identificativo « no slot ».

2. Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del corretto utilizzo del logo identificativo « no slot », sulla base delle linee guida indicate nel decreto di cui al comma 2, sono effettuate dai Comuni nei quali sono ubicati gli esercizi commerciali e i circoli privati.

5. 10. Beni, Capone, Basso, Piccione (*nuova formulazione*).

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) raccoglie le osservazioni dei cittadini o di associazioni in merito al rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti.

5. 11. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantoro.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: componenti con la seguente: esperti.

5. 15. Carnevali, Gelli, Capone, Basso, Piccione.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: uno dal Ministero della salute con le seguenti: due dal Ministero della salute, conseguentemente sopprimere le parole: uno dal Ministero dello sviluppo economico.

5. 14. Gigli.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: per le tossicodipendenze con le seguenti: delle dipendenze patologiche

5. 16. Capone, Miotto (nuova formulazione).

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) tre esperti nella cura delle dipendenze designati dal Ministro della salute.

5. 13. Miotto, Gelli, Capone, Amato (nuova formulazione).

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero della salute.

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. 8. Miotto, Capone, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: rischio del gioco d'azzardo con le seguenti: rischio connessi al gioco d'azzardo.

6. 2. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e finalizzate:

a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;

b) a pubblicizzare il sito internet di cui all'articolo 4, al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo;

c) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

d) a diffondere la conoscenza del logo identificativo « no slot » di cui al successivo articolo 10-bis.

6. 5. Beni, Capone, Basso, Piccione (nuova formulazione).

Al comma 4, sostituire le parole: delle sale da gioco con le seguenti: dei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento.

6. 12. Carnevali, Gelli, Capone, Basso, Piccione.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: è obbligatorio esporre aggiungere le seguenti: in modo visibile e nelle vicinanze delle postazioni di gioco.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: Presso i medesimi locali aggiungere le seguenti: in maniera visibile e immediatamente individuabile.

6. 13. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

ART. 8.

Al comma 2, sostituire le parole: da intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi online con le seguenti: da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) e del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni nonché ai giochi *on line*.

8. 7. Miotto, Carnevali, Gelli, Capone
(nuova formulazione).